

Tribunale di Campobasso – Sezione penale - Sentenza 6 giugno 2017 n. 273

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

SENTENZA

ART. 544, 2 co. c.p.p.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE

in persona del GIUDICE Dr.ssa Roberta D'ONOFRIO alla pubblica udienza del 26 maggio 2017 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nei confronti di

Ga.An., nato (...) e residente a Cesa - elett.te domiciliato in Cesa in Via (...) Parco Serena

LIBERO - ASSENTE

IMPUTATO

Del reato di cui agli artt. 81 cpv. e 640 co. 1 e 2 n. 1 c.p., perché, nella qualità di legale rappresentante della "It. s.r.l. con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, con artifici e raggiri consistiti nel rappresentare falsamente, nei modelli Un. relativi al periodo da giugno 2013 a settembre 2013, di aver corrisposto a titolo di indennità di malattia alla lavoratrice Ma.Ge. la somma complessiva di Euro 4.040,53 e nell'indicare la predetta somma a conguaglio dei contributi I.N.P.S. dovuti dalla "It. S.r.l.", induceva in errore l'ente previdenziale sulla effettiva avvenuta corresponsione da parte del datore di lavoro dell'indennità di malattia, conseguendo l'ingiusto profitto pari alla somma falsamente indicata e rappresentato dall'evasione contributiva corrispondente così ottenuta.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto in danno di un ente pubblico.

MOTIVAZIONE

A seguito di udienza preliminare, si procedeva ad istruzione dibattimentale nei confronti di Ga.An., chiamato a rispondere del rubricato delitto di cui agli artt. 81 cpv e 640 co. 1 e 2 n. 1 c.p. perché "nella qualità di legale rappresentante della "It. S.r.l., con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, con artifici e raggiri consistiti nel rappresentare falsamente, nei modelli Un. relativi al periodo da giugno 2013 a settembre 2013, di aver corrisposto a titolo di indennità di malattia alla lavoratrice Ma.Ge. la somma complessiva di Euro 4.040,53 e nell'indicare la predetta somma a conguaglio dei contributi

I.N.P.S. dovuti dalla "It. S.r.l., induceva in errore l'ente previdenziale sulla effettiva avvenuta corresponsione da parte del datore di lavoro dell'indennità di malattia, conseguendo l'ingiusto profitto pari alla somma falsamente indicata e rappresentato dall'evasione contributiva corrispondente così ottenuta. Con l'aggravante di aver commesso il fatto in danno di un ente pubblico.

All'esito del pubblico dibattimento, svoltosi in assenza dell'imputato libero (dichiarata ex art. 420 bis c.p.p. all'udienza del 23 Settembre 2016 stanti il ritiro personale presso l'ufficio postale, in data 25.08.2016, della notifica dell'atto introduttivo del giudizio nonché la nomina di un difensore di fiducia), raccolte le testimonianze ammesse ed acquisite le prove documentali in atti, all'udienza del 26 Maggio del 2017 il P.M. ed il difensore dell'imputato concludevano come da verbale.

All'esito dell'istruttoria dibattimentale non è stata raggiunta la prova della colpevolezza dell'imputato in ordine ai fatti contestati in accusa. In particolare, dalle dichiarazioni rese in dibattimento dai testi di accusa ed a difesa, nonché dalle prove documentali accluse al fascicolo, non è emersa la sussistenza di una prova sufficiente che consenta di dimostrare con certezza la presenza dell'elemento soggettivo doloso in ordine ai fatti contestati all'odierno imputato.

In considerazione di ciò, non è possibile affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità di Ga.An. riguardo alle condotte che si va ad esporre.

La signora Ma.Ge., dipendente - nel periodo compreso dal 23 novembre 2012 fino a giugno 2013 (cfr. la deposizione resa in dibattimento, all'udienza del 10 marzo 2017, dal teste Ma.Ge., p.5 del verbale) - della ditta It. Srl, amministrata da Ga.An., in data 4 ottobre 2013 presentava una richiesta di intervento presso l'ufficio dell'ispettorato del lavoro, con la quale denunciava la mancata corresponsione dell'indennità di malattia per il periodo Giugno - Settembre 2013. L'INPS, a seguito di tale segnalazione, procedeva ad accertamenti ispettivi sulla documentazione presentata dalla It. Srl, all'esito dei quali risultava che la stessa aveva proceduto a conguagliare gli importi dei contributi INPS, senza aver però effettivamente corrisposto alla lavoratrice l'indennità di malattia (cfr. la deposizione resa in dibattimento, all'udienza del 10 marzo 2017, dall'ispettore dell'INPS, Pe.Le., p. 6 e 7 del verbale; nonché i verbali ispettivi ed i modelli uni - EMENS acclusi al fascicolo), per una somma pari ad Euro 4.040,53.

Secondo la prospettazione accusatoria, la società avrebbe dichiarato nei modelli EMENS di aver corrisposto alla lavoratrice, anticipandola, l'indennità di malattia, il cui obbligo di versamento vige in capo INPS, chiedendola poi a rimborso e conguagliandola con i contributi che la ditta avrebbe dovuto versare all'INPS (cfr. la deposizione resa all'udienza del 10 marzo 2017 dall'ispettore dell'INPS, Pe.Le., p. 8 del verbale).

E' noto che il datore di lavoro corrisponde l'indennità di malattia per conto dell'I.N.P.S. al lavoratore con le modalità previste dall'art. 1 D.L. 30/12/1979 n. 633 (come modificata dalla L. 29 Febbraio 1980 n. 33).

Egli ha, inoltre, l'obbligo di comunicare all'INPS nella denuncia contributiva i dati relativi alle prestazioni economiche di malattia, ma in caso di mancata effettiva corresponsione dell'indennità al lavoratore è soggetto solo ad una sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 12 D.L. 633/79 (cfr. in tal senso Cass. n. 18762 del 29 Aprile del 2013).

La fattispecie delittuosa di cui all'art. 640 c.p. contestata in accusa, invece, richiede la sussistenza dell'elemento soggettivo doloso riguardo a tutti gli elementi costitutivi contemplati dalla norma, ossia che il soggetto attivo abbia realizzato la condotta descritta dalla norma intenzionalmente, al fine di trarre profitto.

In conseguenza di ciò, per poter ipotizzare la penale responsabilità dell'imputato si dovrebbe ritenere che la falsa attestazione contenuta nei moduli EMens, comprovante l'avvenuta erogazione alla lavoratrice delle indennità di malattia e risultante, a seguito degli accertamenti effettuati dall'ispettorato del lavoro, al contrario non avvenuta, sia stata posta in essere dall'imputato con l'intenzione di indurre in errore l'I.N.P.S. e poter così conseguire un vantaggio patrimoniale rappresentato dalla evasione contributiva ottenuta. Diversamente, né le testimonianze rese in udienza, né tantomeno gli allegati acclusi al fascicolo consentono di affermare la sussistenza dell'elemento soggettivo doloso per i fatti in esame ed in particolare che la condotta sia stata realizzata con l'intento di frodare l'ente pubblico per conseguire un ingiusto profitto.

In particolare, dalla deposizione resa all'udienza del 26 maggio 2017 dal teste a difesa, Gi.Gu., è possibile desumere che nessuna volontà truffaldina in ordine alla condotta contestata è ascrivibile all'imputato. Non risulta, infatti, sufficientemente dimostrata l'intenzione fraudolenta del Ga. nel trarre in inganno l'INPS, mediante la non veritiera attestazione dei contributi versati alla lavoratrice, per conseguire un ingiusto profitto, consistente nella mancata corresponsione delle somme alla lavoratrice e dichiarata invece nei modelli EMENS come avvenuta.

A tal riguardo non può ritenersi sufficiente, a dimostrare la sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie, la circostanza secondo la quale l'odierno imputato, nel non corrispondere alla dipendente Ge.Ma. le indennità di malattia per il periodo di giugno - settembre 2013 (cfr. la deposizione resa all'udienza del 10 marzo 2017 dall'ispettore del lavoro Pe.Le., a p. 6 del verbale di udienza), ponendo tali somme a conguaglio con i contributi I.N.P.S. dovuti dalla "It. S.r.l.", abbia conseguito un profitto pari alla somma che avrebbe dovuto corrispondere alla lavoratrice (come risultante dai modelli EMens allegati agli atti, dalle dichiarazioni rese alla udienza del 10 marzo 2017 da Ma.Ge., ed in particolare dalla deposizione resa all'udienza del 10 marzo 2017 dall'ispettore del lavoro Pe.Le., a p. 7 del verbale).

A suffragare l'assenza del dolo in ordine ai fatti di cui all'imputazione, rilievo preminente rivestono, infatti, due fondamentali considerazioni emerse dall'escussione del teste a difesa Gi.Gu., in data 26 maggio 2017, commercialista della società:

1. Ga.An., all'epoca dei fatti, non provvedeva in prima persona alla tenuta della contabilità dell'impresa ma al contrario si era rivolto ad un commercialista qualificato ed esterno, per

l'appunto il Gi.Gu., per la tenuta del bilancio e della contabilità, nonché ad altro consulente del lavoro, esterno, per la tenuta di tale differente attività;

2. nel 2013 l'impresa versava in uno stato di decozione, tanto che nel 2016 ne sarebbe stato dichiarato il fallimento. Inoltre, il commercialista sentito quale teste a difesa nella deposizione resa in udienza ha dichiarato che nella propria esperienza lavorativa è molto frequente rilevare che gli stipendi vengano corrisposti in ritardo dai datori di lavoro.

Date tali premesse, è ragionevole ritenere che la mancata corresponsione delle somme alla lavoratrice sia stata conseguenza non di una volontà truffaldina nei confronti dell'INPS, bensì di una oggettiva crisi di liquidità dell'impresa diretta dal Ga. che non gli ha consentito di provvedere tempestivamente al pagamento. Infatti, il Ga. proprio in conseguenza di tale difficoltà economica non era riuscito nemmeno a provvedere alla corresponsione di alcune mensilità di lavoro alla dipendente Ge.Ma., la quale aveva così deciso di rassegnare le proprie dimissioni (come dichiarato dalla stessa alla udienza del 10 marzo 2017, cfr. p. 5 del verbale). Tali premesse escludono la possibilità di affermare la sussistenza dell'elemento soggettivo in ordine al reato contestato all'odierno imputato.

Pertanto, nessuna volontaria falsa rappresentazione si è concretizzata da parte dell'imputato a danno dell'INPS.

La mera falsa esposizione di una avvenuta elargizione non effettivamente corrisposta, priva dell'elemento soggettivo doloso, è tipizzata come causa di applicazione al datore di lavoro di una mera sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 12 D.L. 633/79 e niente più. La condotta compiuta dall'imputato ed emersa al dibattimento, dunque, non integra il reato di truffa ai danni dell'I.N.P.S. come descritto nel capo di imputazione, poiché non è stata raggiunta sufficiente prova in ordine all'elemento soggettivo doloso, indispensabile per il riconoscimento della rilevanza penale riguardo alla condotta contestata.

L'imputato va mandato, dunque, assolto perché il fatto non costituisce reato.

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 530 cpv. c.p.p.,

assolve Ga.An. dal reato ascrittogli perché il fatto non costituisce reato.

Così deciso in Campobasso il 26 maggio 2017.

Depositata in Cancelleria il 6 giugno 2017.